

Bergamo, 27/10/2023
Circolare n. 8/2023

Secondo acconto imposte dirette al 16 gennaio 2024 o a rate ma non per tutti

In sintesi

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.244 il DL 18 ottobre 2023 n. 145, ossia il decreto collegato al Ddl. di bilancio 2024 che prevede il rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette. In particolare, è prevista la proroga al 16 gennaio 2024 per il secondo acconto delle imposte, dovuto in base al modello Redditi 2023, dalle persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro. Dunque, va detto fin da subito, che la proroga dei versamenti non interessa tutti i contribuenti e non assorbe il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Si segnala, inoltre, che i contribuenti che possono “approfittare” della proroga, possono pagare in unica soluzione alla nuova scadenza del 16.01.2024 o in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 4% annuo (artt. 20 comma 2 del DLgs. 241/97 e 5 comma 1 del DM 21 maggio 2009).

Premessa

Il DL Anticipi (DL 18 ottobre 2023, n. 145) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.244 del 18.10.2023, proroga il versamento del secondo acconto delle imposte dovute sulla base della dichiarazione dei redditi 2023 che potranno essere versate entro il 16 gennaio 2024, in un'unica soluzione o in cinque rate mensili.

Osserva:

La disposizione è temporanea perché riguarda il solo periodo d'imposta 2023.

La proroga e l'ambito soggettivo

Come noto la generalità dei contribuenti persone fisiche versa l'Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) con un acconto - in una o due rate - e un saldo. In particolare, ogni anno versa il saldo relativo all'anno precedente e un acconto relativo all'anno in corso.

L'acconto Irpef è dovuto se l'imposta dichiarata nell'anno in corso (riferita, quindi, all'anno precedente) è superiore a 51,65 euro una volta sottratti le detrazioni, i crediti d'imposta, le ritenute e le eccedenze. L'acconto è pari al 100% dell'imposta dichiarata nell'anno oppure dell'imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l'anno successivo.

L'acconto per l'anno in corso deve essere versato in una o due rate, a seconda dell'importo:

- unico versamento entro il 30 novembre dell'anno di imposta se l'acconto è inferiore a 257,52 euro

STUDIO
PROFESSIONALE

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI
DEI CONTI
E CONSULENTI
DEL LAVORO



Studio Freti
e Associati



Studio Poppi



FRETI RAG. SEVERINO

Rag. Commercialista
Revisore Contabile

POPPI DOTT. LUIGI

Dott. Commercialista
Revisore Legale dei Conti

POPPI DOTT. LEONARDO

Dott. Commercialista
Revisore Legale dei Conti

FRETI DOTT. MAURO

Dott. Commercialista
Revisore Contabile

ZAMBLERA DOTT. FABIO

Consulente del Lavoro

ZAMBLERA DOTT. LUCA

Consulente Aziendale

SALCONE RAG. RAFFAELLA

Rag. Commercialista
Revisore Contabile

BELOTTI DOTT. MATTEO

Dott. Commercialista

BAGLIERI DOTT.SSA LUANA

Dott. Commercialista
Revisore Contabile

Via Verdi, 12 · 24121 BERGAMO

Tel. +39-035-237373



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

- due rate, se l'acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima è pari al 40% e va versata entro il 30 giugno dell'anno di imposta (insieme al saldo dell'anno precedente), la seconda è pari al restante 60% e va versata entro il 30 novembre dello stesso anno.

I soggetti che devono applicare gli Indici sintetici di affidabilità (Isa) e i soggetti che rientrano nel regime forfetario effettuano:

- un unico versamento entro il 30 novembre se l'importo totale dovuto non supera 206 euro
- l'acconto in due rate di pari importo entro le stesse scadenze previste per gli altri contribuenti (30 giugno e 30 novembre).

In altre parole, salvo proroghe, il saldo e l'eventuale prima rata di acconto devono essere versati entro il 30 giugno dell'anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40%. La scadenza per l'eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre.

In tale contesto si inserisce il DL Anticipi che:

- solo per il 2023
- per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro,

prevede che il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei premi assicurativi INAIL e dei contributi previdenziali il cui pagamento resta fissato al 30 novembre 2023 (ad esempio, i contributi INPS dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95 e dagli artigiani e commercianti), sia effettuato

- entro il 16 gennaio 2024 senza interessi.

Osserva:

Il versamento può anche essere dilazionato fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese, con applicazione, in tal caso, degli interessi del 4% annuo, 0,33% mensile (artt. 20 comma 2 del DLgs. 241/97 e 5 comma 1 del DM 21 maggio 2009), a partire dalla seconda rata

Secondo acconto persone fisiche con partita Iva e ricavi / compensi nel 2022 non superiori a € 170.000		
Modalità di versamento	Scadenza del versamento	
Unica soluzione	16 gennaio 2024	
Rateazione in 5 rate	Prima rata	16 gennaio 2024
	Seconda rata	16 febbraio 2024
	Terza rata	18 marzo 2024
	Quarta rata	16 aprile 2024
	Quinta rata	16 maggio 2024

Il tenore della norma sembra dunque escludere dalla proroga in argomento i seguenti soggetti per cui rimane fermo al 30 novembre 2023 il versamento del secondo acconto delle imposte:

STUDIO PROFESSIONALE

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI
DEI CONTI
E CONSULENTI
DEL LAVORO



Studio Freti
e Associati



FRETI RAG. SEVERINO

Rag. Commercialista
Revisore Contabile

POPPI DOTT. LUIGI

Dott. Commercialista
Revisore Legale dei Conti

POPPI DOTT. LEONARDO

Dott. Commercialista
Revisore Legale dei Conti

FRETI DOTT. MAURO

Dott. Commercialista
Revisore Contabile

ZAMBLERA DOTT. FABIO

Consulente del Lavoro

ZAMBLERA DOTT. LUCA

Consulente Aziendale

SALCONE RAG. RAFFAELLA

Rag. Commercialista
Revisore Contabile

BELOTTI DOTT. MATTEO

Dott. Commercialista

BAGLIERI DOTT.SSA LUANA

Dott. Commercialista
Revisore Contabile

Via Verdi, 12 · 24121 BERGAMO

Tel. +39-035-237373



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

- le persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 170.000 euro;
- le persone fisiche “non titolari” di partita IVA;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche (società di capitali e di persone, enti commerciali e non commerciali).

Le imposte soggette a proroga

La norma richiama “l’acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi” dunque, per i contribuenti che hanno il requisito soggettivo (persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro), in attesa di eventuali precisazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate (che sarebbero auspicabili), sembra potersi affermare che i tributi che vengono liquidati nel modello Redditi e che dovrebbero, pertanto, rientrare nella proroga, oltre all’IRPEF, sono:

- le imposte sostitutive delle imposte sui redditi dovute dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari, ossia l’imposta sostitutiva per il regime di vantaggio (artt. 27 commi 1, 2 e 7 del DL 98/2011 e 1 commi 96 - 115 e 117 della L. 244/2007) e l’imposta sostitutiva per il regime forfetario (art. 1 commi 54 - 89 della L. 190/2014);
- la cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi (art. 3 del DLgs. 23/2011 e provv. Agenzia delle Entrate n. 55394/2011);
- l’IVIE (art. 19 commi 13-17 del DL 201/2011);
- l’IVAFE (art. 19 commi 18-22 del DL 201/2011);
- l’imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni (art. 1 commi 13-16 della L. 145/2018).
- l’addizionale IRPEF sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza, c.d. “tassa etica” (art. 1 comma 466 della L. 266/2005 e DPCM 13 marzo 2009).

Si tratta, infatti, di tributi che vengono liquidati nel modello Redditi.

Osserva:

Come osservato su Eutekne Info da Luca Fornero e Massimo Negro “Secondo acconto IRPEF al 16 gennaio 2024 per imprese e professionisti”: “In ogni caso, il riferimento alla “seconda rata” e non alla “seconda o unica rata” dovrebbe escludere dalla proroga coloro che non hanno versato la prima rata d’acconto perché non erano tenuti a farlo in quanto di ammontare non superiore a 103 euro. In tale ottica, l’esclusione sarebbe motivata dall’esiguità degli importi coinvolti (l’acconto complessivo sarebbe di 206 euro per i soggetti ISA e 257 euro per i soggetti estranei agli ISA)”.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.

Studio Dr. Poppi

STUDIO
PROFESSIONALE

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI
DEI CONTI
E CONSULENTI
DEL LAVORO



Studio Freti
e Associati

lp Studio Poppi

BLC

FRETI RAG. SEVERINO

Rag. Commercialista
Revisore Contabile

POPPI DOTT. LUIGI

Dott. Commercialista
Revisore Legale dei Conti

POPPI DOTT. LEONARDO

Dott. Commercialista
Revisore Legale dei Conti

FRETI DOTT. MAURO

Dott. Commercialista
Revisore Contabile

ZAMBLERA DOTT. FABIO

Consulente del Lavoro

ZAMBLERA DOTT. LUCA

Consulente Aziendale

SALCONE RAG. RAFFAELLA

Rag. Commercialista
Revisore Contabile

BELOTTI DOTT. MATTEO

Dott. Commercialista

BAGLIERI DOTT.SSA LUANA

Dott. Commercialista
Revisore Contabile

Via Verdi, 12 · 24121 BERGAMO

Tel. +39-035-237373



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI